



**COMUNE DI PORLEZZA**  
**Provincia di Como**

**REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE  
DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO**

*(Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 40 del 27 dicembre 2011, modificato con  
deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 23 ottobre 2014)*

## **ART. 1**

### **OGGETTO DEL REGOLAMENTO**

Il presente regolamento disciplina le modalità di applicazione dell'imposta di soggiorno istituita ai sensi dell'art. 4 del D.lgs. 14 marzo 2011, n. 23.

## **ART. 2**

### **PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA**

1. Presupposto per l'applicazione dell'imposta è il pernottamento in strutture ricettive di qualsiasi ordine e grado situate nel territorio del Comune di Porlezza nel periodo compreso tra il 1 marzo ed il 31 ottobre.
2. Per strutture ricettive si intendono, così come definite dalla Legge Regionale 16 luglio 2007, n. 15 (Testo Unico delle leggi regionali in materia di turismo), tutte le attività ricettive alberghiere, le attività ricettive non alberghiere e le attività ricettive all'aria aperta.

## **ART. 3**

### **SOGGETTO PASSIVO DELL'IMPOSTA**

1. È soggetto passivo dell'imposta colui che pernotta nelle strutture di cui all'art. 2.

## **ART. 4**

### **MISURA DELL'IMPOSTA**

1. La misura dell'imposta è determinata per presenza e per pernottamento in tutte le strutture indicate all'art. 2, comma 2 del presente regolamento, fatto salve le esenzioni di cui al successivo art. 5.
2. La misura dell'imposta è determinata dalla Giunta Comunale.
3. In sede di prima applicazione l'imposta è determinata come segue:
  - € 2,00 per persona e per pernottamento per gli alberghi 4 stelle o superiori;
  - € 1,50 per persona e per pernottamento per gli alberghi 3 stelle e per le residenze turistiche alberghiere 2 stelle o superiori;
  - € 1,00 per persona e per pernottamento nei campeggi e nei villaggi turistici per il soggiorno negli allestimenti minimi utilizzabili (a titolo esemplificativo e non esaustivo, bungalow, roulotte ecc) e, quindi, per turisti sprovvisti di tende o altri mezzi propri (roulotte, camper);
  - € 0,50 per persona e per pernottamento in tutte le altre strutture.
4. Nel caso di periodi consecutivi di soggiorno, l'imposta è applicata fino ad un massimo di 30 giorni consecutivi.
5. Nel caso di periodi non consecutivi di soggiorno, è facoltà del soggetto passivo dell'imposta, che ritenga di pernottare per un periodo non consecutivo superiore a 30 giorni nell'anno solare, provvedere al pagamento anticipato in un'unica soluzione dell'imposta dovuta per il periodo complessivo di 30 giorni.

## **ART. 5**

### **ESENZIONI**

1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno:
  - I minori fino al compimento di anni 14;
  - Guide turistiche, autisti di pullman, accompagnatori di gruppi che soggiornano per lavoro

- unitamente ai gruppi stessi;
- Lavoratori che soggiornano per ragioni di servizio attestate dal datore di lavoro;
  - Studenti che soggiornano per ragioni di studio o per periodi di formazione professionale attestati dalle rispettive università, scuole o enti di formazione;
  - I soggetti che pernottano presso case per ferie e/o ostelli della gioventù;
  - I soggetti che assistono degenti ricoverati presso strutture sanitarie anche situate al di fuori del territorio del Comune di Porlezza. L'esenzione è subordinata alla presentazione di apposita certificazione rilasciata dalla struttura sanitaria con cui si attesta le generalità del malato e/o degente ed il periodo di riferimento della prestazione sanitaria o del ricovero. L'accompagnatore dovrà dichiarare, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. che "il soggiorno presso la struttura ricettiva è finalizzato all'assistenza sanitaria nei confronti del malato o del degente."

## **ART. 6**

### **OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE**

1. I gestori delle strutture sono tenuti ad informare i propri ospiti dell'applicazione dell'imposta di soggiorno, presentando al Comune di Porlezza, Ufficio Tributi, anche a mezzo fax o posta elettronica, entro dieci giorni dalla fine di ciascun mese solare, comunicazione secondo il modello predisposto dal Comune riportante:
  - Il numero dei pernottamenti imponibili;
  - Il numero dei soggetti esenti ai sensi dell'art.5 e l'eventuale documentazione richiesta;
  - L'imposta dovuta;
  - Eventuali importi non versati da cumulare al mese successivo;
  - Eventuali informazioni utili ai fini del computo dell'imposta dovuta (ad esempio: il mancato versamento del soggetto passivo dell'imposta).
2. Nel caso in cui il soggetto passivo di imposta rifiuti il pagamento, il gestore della struttura ricettiva è tenuto a fargli compilare apposito modulo e a trasmetterlo tempestivamente all'Amministrazione Comunale. Il gestore è comunque tenuto a comunicare al Comune i dati relativi ad eventuali soggetti passivi che rifiutino il pagamento del dovuto, anche in mancanza di sottoscrizione del relativo modulo.

## **ART. 7**

### **VERSAMENTI**

1. Il gestore della struttura ricettiva, al termine di ciascun soggiorno, provvede a richiedere ai soggetti di cui all'art.3 il pagamento dell'imposta nella misura dovuta, dietro rilascio di apposita quietanza.
2. Il gestore della struttura ricettiva provvede, entro 10 giorni dalla fine del mese di riferimento, al versamento dell'imposta di soggiorno a favore del Comune di Porlezza, mediante accredito sul conto corrente bancario intestato alla Tesoreria comunale con indicazione della causale (imposta soggiorno) e mese di riferimento o altro strumento previsto dall'amministrazione stessa.
3. Le somme inferiori ad € 50,00 potranno essere sommate al versamento del mese successivo dandone comunicazione mensile di riferimento di cui all'articolo precedente. In ogni caso entro il 10 ottobre si dovrà provvedere al saldo della posizione annuale.

4. Nell'ipotesi di versamento di sanzioni, queste dovranno essere versate distintamente con la causale "sanzioni imposta di soggiorno".

#### **ART. 8**

##### **DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ACCERTAMENTO**

1. Ai fini dell'attività di accertamento sull'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'art.1, commi 161 e 162, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296.
2. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo l'Amministrazione Comunale può avvalersi di dati, notizie e qualsiasi elemento rilevante relativo ai soggetti passivi ed ai gestori delle strutture ricettive, ove necessario previa richiesta ai competenti uffici pubblici.
3. Per le finalità di cui al presente articolo, il Comune di Porlezza può:
  - Invitare i soggetti passivi ed i gestori delle strutture ricettive ad esibire o trasmettere atti e documenti;
  - Inviare ai gestori delle strutture ricettive questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico con invito a restituirli compilati e formati;
  - Effettuare sopralluoghi e verifiche tramite gli agenti della polizia locale.

#### **ART. 9**

##### **SANZIONI AMMINISTRATIVE**

1. Le violazioni del presente Regolamento sono punite con le sanzioni amministrative irrogate sulla base dei principi generali dettati, in materia di sanzione tributaria, dai decreti legislativi 12/12/97 n. 471, 472, 473 e successive m. e i., nonché secondo le disposizioni del presente articolo.
2. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta si applica la sanzione amministrativa pecuniaria pari al 30% dell'importo non versato, ai sensi dell'art.13 del D.lgs. 471/97.
3. Per l'omessa, incompleta o infedele dichiarazione, alle prescritte scadenze, da parte del gestore della struttura ricettiva si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 ad € 500,00 in quanto violazione degli obblighi discendenti dalle disposizioni di cui all'art.8 del presente regolamento ai sensi dell'art.7 bis del D.lgs. 18/8/2000 n. 267.
4. Il procedimento di erogazione della sanzione di cui al comma 3 è disciplinato dalle disposizioni della Legge 24/11/81 n. 689.

#### **ART. 10**

##### **RISCOSSIONE COATTIVA**

Le somme accertate dall'Amministrazione a titolo di imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla notifica dell'atto, saranno rimosse coattivamente.

#### **ART. 11**

##### **RIMBORSI**

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto entro il termine di 5 (cinque) anni dal giorno di versamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

2. In caso di versamento di maggiore importo rispetto a quanto dovuto, l'eccedenza può essere recuperata mediante compensazione.
3. Non si procede a rimborso dell'imposta per importi pari o inferiori ad euro 10 (dieci).

**ART. 12**  
**CONTENZIOSO**

Le controversie concernenti l'imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle Commissioni Tributarie ai sensi del D.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546.

**ART. 13**  
**DESTINAZIONE DEL GETTITO**

1. Il gettito è esclusivamente destinato a finanziarie interventi in materia di turismo al quale viene riconosciuto un ruolo strategico e fondamentale per lo sviluppo occupazionale e per contribuire al rilancio dell'economia di Porlezza.
2. L'imposta, in particolare, è destinata al finanziamento degli interventi previsti nel bilancio di previsione a titolo di miglioramento dei servizi rivolti ai turisti, di promozione di sviluppo dell'attività turistica, di sicurezza dei percorsi ciclo-pedonali-turistici, di manutenzione e funzionamento di aree e strutture nonché di valorizzazione dei beni culturali ed ambientali.

**ART. 14**  
**RINVIO**

1. Le disposizioni del presente Regolamento si applicano a decorrere dal 31 marzo 2012.+
2. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali ed in tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la predetta normativa.